



Luigi Renna

PER GRAZIA DI DIO E DESIGNAZIONE DELLA SEDE APOSTOLICA
ARCIVESCOVO DI CATANIA

Con Decreto del 14 giugno 2021, Reg. N. 131 Fol. 147, veniva approvato — *ad experimentum* per cinque anni — lo *Statuto – Regolamento unico* delle Confraternite di quest’Arcidiocesi.

Essendo trascorso il suddetto termine e vista la lettera dell’11 giugno 2026, Prot. N. 1055/U, a firma del Direttore dell’Ufficio per le Confraternite, il Rev. don Nunzio Schilirò, il quale, esponendo le ragioni che confermano l’opportunità di un tale strumento unico per tutte le confraternite diocesane, presenta il testo rivisto e modificato in alcuni punti, approvato dalla delibera assembleare della Confederazione in data 28 maggio 2026;

considerando l’esigenza di assicurare a tali associazioni pubbliche di fedeli un maggiore inserimento organico nel piano pastorale dell’Arcidiocesi in modo unitario e coordinato tra loro;

visti i canoni 298; 304-305; 314 del Codice di diritto canonico;

DECRETO

LA RATIFICA DEL NUOVO STATUTO UNICO DELLE CONFRATERNITE DELL’ARCIDIOCESI DI CATANIA.

Dispongo che il testo qui unito e debitamente vidimato, che entrerà in vigore immediatamente dal momento in cui verrà pubblicato sul sito dell’Arcidiocesi giorno 16 c.m., sia pubblicato anche sul Bollettino ecclesiale diocesano.

Dato in Catania, dal Palazzo Arcivescovile, il 12 giugno 2026, Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, *quinto di episcopato*.

Il Cancelliere Arcivescovile

don Roberto Interle



+ *Luigi Renna*
✠ Luigi Renna



IL NUOVO STATUTO UNICO DELLE CONFRATERNITE DELL'ARCIDIOCESI DI CATANIA

Redazione a cura del Consiglio della Confederazione diocesana delle
Confraternite e dell'Ufficio di Curia per le Confraternite



28 MAGGIO 2026

ASSEMBLEA GENERALE DELLA CONFEDERAZIONE DIOCESANA
CHIESA DEL SS. ROSARIO - BIANCAVILLA (CT)

Preambolo – Titolo e storia della Confraternita

La Confraternita (*titolo*) è stata fondata il (*data*) da... e ha sede presso la chiesa/rettorìa di... ed eretta definitivamente con decreto arcivescovile (...). La Confraternita (*inserire le note storiche della confraternita, i riconoscimenti ottenuti e le approvazioni dei precedenti statuti e tutto quanto sia di interesse sotto il profilo storico. Precisare anche il carisma che la confraternita persegue. Accennare anche alle insegne della confraternita*).

Articolo 1 – La Confraternita

La Confraternita è un'associazione pubblica di fedeli, riconosciuta civilmente con (...). Ha sede in (...) e codice fiscale (...).

La Confraternita aderisce alla Confederazione delle Confraternite dell'Arcidiocesi di Catania istituita il 1° novembre 2001.

Fermo quanto disposto al successivo art. 19, i provvedimenti generali assunti dalla Confederazione delle Confraternite dell'Arcidiocesi di Catania, confermati dall'Ordinario Diocesano, integrano le norme statutarie e regolamentari.

L'amministrazione della Confraternita è sottoposta alle autorizzazioni canoniche previste dal Codice di Diritto Canonico, dai provvedimenti della Conferenza Episcopale Italiana e da quelli dell'Ordinario Diocesano.

La Confraternita, in quanto ente civilmente riconosciuto, è soggetta altresì al rispetto di tutte le norme statali vigenti nel territorio nazionale.

Articolo 2 – Finalità

La Confraternita ha come fini principali: la crescita cristiana dei confrati e delle consorelle, l'esercizio del culto pubblico, la promozione e la realizzazione di opere di carità. Essa non ha scopo di lucro.

La Confraternita, inoltre, può farsi promotrice di iniziative culturali nei limiti delle sue finalità generali, valorizzando i beni e il patrimonio di proprietà o custodito.

A tal fine, si propone di:

- a) sostenere i Confrati e le Consorelle a realizzare pienamente la vocazione cristiana mediante la loro crescita spirituale, incentrata sulla evangelicità, ecclesialità e missionarietà;
- b) promuovere e realizzare iniziative per la formazione religiosa permanente dei suoi componenti;
- c) promuovere le manifestazioni del culto pubblico e della pietà popolare, soprattutto nelle feste tradizionali e comunque nel rispetto delle disposizioni canoniche di diritto universale e particolare;
- d) coltivare lo spirito confraternale per un più concreto impegno nella Chiesa;
- e) promuovere e realizzare ogni forma e tipo di iniziativa di carattere caritativo, socio-sanitario, educativo, culturale, di assistenza e di accoglienza, osservando il progetto pastorale diocesano e tenendo conto delle necessità locali;
- f) curare, nei limiti della disponibilità di bilancio e, tenuto conto delle necessità nel breve e nel medio termine, di conservazione e manutenzione ordinaria e/o straordinaria del proprio patrimonio immobiliare, la provvidenza e la beneficenza ai propri componenti che versino in uno stato di particolare bisogno;
- g) soccorrere la Chiesa catanese secondo quanto disposto dal can. 1263 C.D.C., in caso di richiesta dell'Ordinario Diocesano, nei limiti della disponibilità di bilancio e tenuto conto delle necessità, nel breve e nel medio termine, di conservazione e manutenzione ordinaria e/o straordinaria del proprio patrimonio immobiliare;
- h) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria sia degli edifici di proprietà che delle cappelle cimiteriali;
- i) tutelare, custodire e conservare i beni monumentali ed artistici;
- l) favorire e sviluppare l'unione ecclesiale e pastorale delle confraternite poste all'interno dello stesso vicariato e/o comunità ecclesiale locale presso cui ha sede.



La Confraternita, a norma dell'art. 15 delle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede, può svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.

Articolo 3 – Rapporti con enti

La Confraternita è sottoposta alla giurisdizione dell'Ordinario Diocesano. Promuove rapporti di fraternità e collaborazione con le altre Associazioni di fedeli e con gli organismi ecclesiali diocesani e nazionali.

Nel caso in cui la Confraternita abbia sede in una Chiesa parrocchiale o in una Rettoria, anche se in locali non di proprietà della stessa, i rapporti tra Parrocchia/Rettoria e Confraternita saranno regolati da apposita convenzione scritta, approvata dall'Assemblea e ratificata dall'Ordinario Diocesano.

Articolo 4 – I Confrati e le Consorelle

Possono far parte della Confraternita i fedeli di maggiore età che professino la fede della Chiesa Cattolica Romana, non si trovino nelle condizioni regolate dal can. 316 C.D.C. e si propongano di perseguire i fini della Confraternita impegnandosi a rispettarne lo Statuto e il Regolamento.

I membri della Confraternita possono essere *effettivi, aggregati, onorari*, a seconda del diverso tipo di legame con la Confraternita:

- **Effettivi** coloro che, dopo aver completato un percorso guidato ed accompagnato di specifica preparazione all'interno della Confraternita (non inferiore a un anno), secondo le regole della stessa e previo pagamento di un Contributo Associativo Ordinario (CAO), vengono ammessi a farne parte acquisendo tutti i diritti di elettorato attivo e passivo. Nel caso in cui versino anche un Contributo Associativo Straordinario (CAS) hanno diritto di sepoltura all'interno della cappella confraternale.
- **Aggregati** coloro che, a seguito di istanza e previo versamento di un Contributo Associativo Straordinario (CAS), partecipano alle riunioni periodiche di formazione organizzate dalla Confraternita ed alle attività liturgiche e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di sepoltura all'interno della cappella confraternale.
- **Onorari** coloro che, attraverso meriti straordinari in ambito religioso e sociale, vengono chiamati con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo a far parte della Confraternita. Questi confrati o consorelle non hanno diritto di elettorato attivo e passivo né di sepoltura all'interno della cappella confraternale. Hanno la facoltà di partecipare a tutte le iniziative intraprese dalla Confraternita.

Tutti i componenti della Confraternita, fatto salvo quelli Onorari, sono tenuti a versare annualmente il Contributo Associativo Annuale (CAA).

Articolo 5 – Ammissione dei Confrati e delle Consorelle

Per essere ammessi, i fedeli di maggiore età devono presentare domanda alla Confraternita dichiarando di professare e praticare la fede della Chiesa Cattolica Romana.

Deve essere inoltre allegata la ricevuta del pagamento del Contributo Associativo Ordinario (nel caso di effettivi) o del Contributo Associativo Straordinario (nel caso di aggregati), il cui ammontare è deliberato dall'Assemblea della Confraternita, tenuto conto delle eventuali indicazioni di carattere generale comunicate per iscritto dal responsabile dell'Ufficio di Curia per le Confraternite.

L'ammissione dei confrati e delle consorelle effettivi, aggregati ed onorari è deliberata dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 4.

La mancata ammissione non è soggetta a sindacato.

Articolo 6 – Doveri dei Confrati e delle Consorelle

I confrati e le consorelle effettivi e aggregati hanno il dovere di condurre esemplare vita cristiana, di partecipare alle attività della Confraternita, di pagare il Contributo Associativo Annuale (CAA) e di tenere una condotta che non contrasti con le finalità della Confraternita.



Articolo 7 – Cessazione dello status di Confrate o di Consorella

I confrati o le consorelle cessano di appartenere alla Confraternita:

- a) per rinuncia volontaria;
- b) per assenza ingiustificata abituale dalle assemblee e dalle funzioni previste in capo alla Confraternita;
- c) per il mancato pagamento del Contributo Annuale Associativo (CAA) per due anni consecutivi;
- d) per dimissione per giusta causa, a norma del diritto (can. 308 C.D.C.) e dello Statuto.

I casi *sub b), c), d)* sono deliberati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo e sentito il parere dell'Assistente Ecclesiastico. È onere del Consiglio Direttivo comunicare all'Ufficio di Curia competente le superiori deliberazioni entro sette giorni.

Il confrate o la consorella che sono stati dimessi possono ricorrere all'Autorità Ecclesiastica contro la delibera di dimissione.

Decade, invece, automaticamente chi si rende colpevole di reati che sono ostativi all'ammissione e che sono giudicati con sentenza di condanna passata in giudicato. I confrati o le consorelle, invece, che siano interessati da provvedimenti cautelari restrittivi della libertà personale non decadono dalla loro condizione di confrate o consorella fino all'accertamento giudiziario della loro responsabilità con sentenza passata in giudicato.

I confrati e le consorelle cessati perdono ogni diritto scaturente dal presente Statuto, compreso quello di sepoltura ove concesso, e non hanno diritto al rimborso dei contributi versati, fatte salve le eccezioni previste dallo Statuto e dal Regolamento.

Articolo 8 – Organi della Confraternita

Gli organi della Confraternita sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Governatore.

Articolo 9 – L'Assemblea

L'Assemblea, composta dai componenti effettivi, è l'organo avente funzioni di indirizzo, di controllo e sanzionatorio.

Elegge il Governatore e gli altri componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata dal Governatore almeno una volta l'anno per:

- approvare la relazione del Governatore e il rendiconto economico consuntivo e preventivo, ordinariamente entro il 31 marzo dell'anno successivo;
- esaminare le linee direttive proposte dal Consiglio Direttivo;
- verificare l'andamento della vita della Confraternita;
- modificare l'importo del Contributo Annuale Associativo (CAA), del Contributo Ammissione Ordinario (CAO) e del Contributo Ammissione Straordinario (CAS), tenuto conto delle eventuali indicazioni di carattere generale comunicate per iscritto dal responsabile dell'Ufficio di Curia per le Confraternite.

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta alternativamente:

- del Governatore;
- del Consiglio Direttivo;
- di un decimo dei componenti effettivi.

La convocazione deve essere fatta a mezzo avviso almeno quindici giorni prima della data fissata, con indicazione dell'ordine del giorno, affisso nella sede o nelle cappelle della confraternita, con raccomandata A/R, ovvero con ogni altro mezzo, anche informatico, che consenta la conoscibilità dello stesso: posta elettronica certificata (PEC), posta elettronica ordinaria (PEO) e sistemi di messaggistica istantanea.

La partecipazione all'Assemblea non può essere delegata.



L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei componenti effettivi; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza (50% + 1 dei presenti). In caso di parità prevale il voto del Governatore.

Le modifiche dello Statuto sono di competenza dell'Assemblea che, in tal caso, delibererà in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli effettivi e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà degli effettivi. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza qualificata (2/3 dei presenti) per i primi due scrutini o in terza votazione a maggioranza (50% + 1 dei presenti). In caso di parità prevale il voto del Governatore.

Le modifiche dello Statuto e o del Regolamento saranno valide e efficaci dopo l'approvazione dell'Ordinario Diocesano.

Articolo 10 – Modalità di elezione delle cariche elettive

Successivamente alla data di approvazione dell'ultimo bilancio annuale e in concomitanza con la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Governatore – sentiti i componenti del Consiglio Direttivo – fissa la data per le elezioni e quella per le candidature che deve precedere almeno di dieci giorni quella delle elezioni.

I Confrati o le Consorelle Effettivi, in regola con il pagamento dei contributi (CAO e CAA) e di età inferiore agli anni ottanta, possono proporre la propria candidatura a Governatore e/o a Consigliere, facendola pervenire al Consiglio Direttivo che ne darà la dovuta pubblicità secondo le modalità che riterrà più opportune.

Non possono candidarsi i Confrati o le Consorelle Effettivi che svolgono attività in conflitto di interessi sostanziale con la Confraternita traendone una condizione di vantaggio e/o un danno economico e di immagine per la Confraternita. Il conflitto di interessi è dichiarato dal Consiglio Direttivo entro tre giorni dal ricevimento della candidatura e comunicato all'interessato.

L'Assemblea, nella seduta in cui si rinnovano le cariche, preliminarmente costituisce il seggio elettorale nominando, fra i confrati o le consorelle non candidati, un presidente e due scrutatori.

In tutte le operazioni elettorali, inclusa la votazione, deve essere, comunque, assicurata la regolarità, la segretezza dell'espressione del voto e la verbalizzazione.

Le schede elettorali, comprendenti i nomi di tutti i candidati, ai fini della validità del voto, devono essere firmate dal presidente di seggio elettorale e siglate dagli scrutatori.

Ogni elettore potrà esprimere una preferenza sulla scheda predisposta per eleggere il Governatore e massimo quattro preferenze sulla scheda predisposta per eleggere i membri del Consiglio Direttivo.

A chiusura delle votazioni, il presidente del seggio darà inizio allo scrutinio dei voti. Alla fine della votazione il presidente del seggio provvederà a redigere regolare verbale, includendo anche la graduatoria dei non eletti ai fini delle sostituzioni previste dall'art. 11. Tale ultimo verbale di scrutinio sarà allegato – quale parte integrante – al verbale di Assemblea che sarà redatto dal Governatore e dal Segretario.

Saranno eletti alla carica di governatore e consiglieri, i candidati che avranno ottenuto più preferenze. A parità di voti o in caso di elezione di componenti del Consiglio Direttivo legati da rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado, prevarrà il confrate o la consorella con più anzianità di iscrizione alla Confraternita.

Nel caso in cui risultino eletti a cariche differenti (governatore e consigliere) parenti e/o affini entro il quarto grado, decade dalla elezione automaticamente il candidato eletto alla carica di Consigliere.

Le elezioni per essere efficaci devono essere ratificate dall'Ordinario Diocesano. In caso di mancata ratifica da parte dell'Ordinario, dopo il trentesimo giorno dalla notifica delle elezioni all'Ordinario, l'Assemblea procederà a nuove votazioni.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso di competenze adeguate alla carica assunta.

Articolo 11 – Il Consiglio Direttivo: a) mandato e funzionamento

Il Consiglio Direttivo è composto dal Governatore e da quattro Consiglieri: è l'organo esecutivo della Confraternita.



Il Governatore e i Consiglieri sono eletti dall'Assemblea e durano in carica per un periodo di tre anni. Colui che ha ricoperto la carica di Governatore per tre mandati consecutivi non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile a nessuna carica elettiva. Invece, coloro che hanno ricoperto la carica di consiglieri per tre mandati consecutivi non sono, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibili alla medesima carica. È consentita, invece, la loro candidatura alla carica di Governatore.

Al consigliere venuto a mancare nel corso del triennio subentra il primo dei non eletti. Il consigliere subentrante resterà in carica fino al termine del mandato del Consiglio.

Nel caso in cui non si rinvengono altri consiglieri non eletti in graduatoria, il Consiglio ha il potere di cooptare un confrate o una consorella, tra quelli eleggibili ai sensi del presente Statuto, che subentrerà sino alla prima Assemblea utile che ne ratificherà la nomina ovvero delibererà in ordine alla sua decadenza. In tale ultimo caso, il Governatore convocherà l'Assemblea nel più breve tempo possibile, per espletare elezioni suppletive del componente del Consiglio mancante.

Il Consiglio Direttivo durante la riunione di insediamento eleggerà tra i consiglieri eletti: un Vice Governatore, un Segretario ed un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi od ogni qual volta venga ritenuto necessario, per deliberare su qualsiasi argomento riguardante la vita della Confraternita e che non sia di competenza dell'Assemblea.

La convocazione del Consiglio deve essere fatta a mezzo avviso, almeno tre giorni prima della data fissata, con indicazione dell'ordine del giorno, inviata con ogni mezzo – anche informatico – che consenta la conoscibilità dello stesso: posta elettronica ordinaria (PEO) o sistemi di messaggistica istantanea.

Il Consiglio è regolarmente costituito se è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti, mentre sono valide le deliberazioni assunte a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Governatore.

Nel caso in cui la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo risulti dimessa ovvero cessata ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto oppure in caso di decesso, il Governatore, gradatamente, il Vice Governatore od ancora il componente più anziano d'età, è obbligato a convocare l'Assemblea entro e non oltre trenta giorni dal giorno in cui è venuta meno la maggioranza dei suddetti componenti, per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 12 – Il Consiglio Direttivo: b) attribuzioni, cause di incompatibilità e conflitti di interesse

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- a) delibera l'ammissione dei confrati e delle consorelle Effettivi, Aggregati ed Onorari;
- b) nel caso in cui la Confraternita voglia dotarsi di dipendenti sceglie il Segretario Amministrativo e il Messo di Ufficio e/o delle Cappelle, gli addetti alle pulizie o altro personale necessario stabilendo i rispettivi profili lavorativi e/o professionali secondo la normativa vigente. Determina secondo il contratto di lavoro applicato gli orari di lavoro nel rispetto delle norme previdenziali e delle leggi sul lavoro. Tra il Governatore o i Consiglieri e la persona da assumere non devono intercorrere rapporti di parentela o affinità inferiori al quarto grado, fermo restando quanto operato alla data di approvazione del presente Statuto e Regolamento. L'assunzione di personale dipendente, in quanto atto di straordinaria amministrazione, è soggetta all'autorizzazione dell'Ordinario Diocesano;
- c) accetta le rinunce volontarie dei confrati e delle consorelle, proponendo all'Assemblea le dimissioni nei casi previsti dall'art. 7;
- d) propone ogni anno il rendiconto consuntivo e preventivo per l'approvazione dell'Assemblea;
- e) delibera su atti di ordinaria amministrazione, su casi non previsti nel presente Statuto o ritenuti urgenti, sottoponendo questi ultimi provvedimenti alla ratifica dell'Assemblea;
- f) sottopone all'autorizzazione dell'Ordinario Diocesano le delibere del Consiglio e quelle assembleari per gli atti di straordinaria amministrazione;



g) conferisce incarichi onorifici per la durata massima del suo mandato ad alcuni confrati e/o consorelle aventi ad oggetto compiti circoscritti: maestro dei novizi, capo-vara o maestro del fercolo, stendardiere o gonfaloniere, crocifero etc.

Tra tutti i componenti del Consiglio Direttivo non devono intercorrere rapporti di parentela o affinità inferiori al quarto grado.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono svolgere, direttamente o indirettamente, attività in conflitto di interessi con la confraternita.

È, altresì, vietato per i componenti del Consiglio assumere incarichi onerosi di qualsiasi natura conferiti dalla Confraternita.

Al Consiglio è vietato, inoltre, assegnare incarichi onerosi a persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado con i componenti dello stesso.

Medesimo divieto è previsto nel caso in cui l'incarico sia conferito ad una persona giuridica quando questa sia controllata da persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado con i componenti del Consiglio. Per persona giuridica controllata si intende quella società che conta al suo interno una partecipazione al capitale sociale superiore al 50,1% da parte di un congiunto del componente del Consiglio.

La violazione delle norme relative alle cause di incompatibilità e/o di conflitto di interessi provoca la nullità *ab origine* delle obbligazioni assunte dalla Confraternita nei confronti dei terzi interessati.

Articolo 13 – Il Governatore

Il Governatore dirige la Confraternita, sovrintende all'osservanza dello Statuto e delle delibere adottate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, ne ha la rappresentanza legale.

In caso di sua assenza o di impedimento i poteri sono esercitati dal Vice Governatore.

Il Governatore è eletto dall'Assemblea e dura in carica per un periodo di tre anni. Chi ha ricoperto la carica di Governatore per tre mandati consecutivi non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile a nessuna carica elettiva.

Il Governatore convoca e presiede l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e le sedute del Consiglio Direttivo, redige l'ordine del giorno e mantiene l'ordine nelle riunioni.

Ricorrendo le cause previste dalle norme canoniche, l'Ordinario Diocesano può rimuovere dall'ufficio il Governatore e i componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 14 – Il Vice Governatore, il Segretario e il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo, oltre che dal Governatore e da un Consigliere, è composto da un:

- a) **Vice Governatore**, il quale collabora con il Governatore e lo sostituisce in caso di assenza. Trovandosi nell'impossibilità di operare per qualsiasi causa il Governatore ovvero nell'ipotesi di decesso o dimissioni dello stesso, il Vice Governatore ne assume le funzioni e convoca entro trenta giorni l'Assemblea per l'elezione del Governatore e agli altri membri del Consiglio Direttivo;
- b) **Segretario**, il quale redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio, conserva il libro degli iscritti e dei verbali. Ha la cura e la custodia dell'archivio della Confraternita;
- c) **Tesoriere**, il quale predispone i rendiconti consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo prima dell'approvazione dell'Assemblea. Archivia i giustificativi di spesa, unitamente agli altri documenti contabili ed economici della Confraternita. Cura e custodisce i beni (mobiliari e immobiliari) della Confraternita. Infine, insieme al Governatore, trasmette il rendiconto approvato all'Ufficio di Curia.

Articolo 15 – L'Assistente Ecclesiastico

L'Assistente Ecclesiastico, nominato dall'Ordinario Diocesano, ha la cura pastorale dei confrati e delle consorelle, ottemperando alle celebrazioni liturgiche. Sovrintende al buon andamento pastorale della Confraternita secondo gli indirizzi pastorali diocesani, partecipa senza voto all'Assemblea.

Nei casi *sub b), c), d)* dell'art. 7 è sentito dal Consiglio Direttivo.



Articolo 16 – Il Patrimonio

Il patrimonio della Confraternita è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà della Confraternita, dalle quote annuali dei confrati e delle consorelle, dal ricavato di eventuali attività associative e da eventuali oblazioni o contributi di confrati e consorelle o di terzi.

L'accettazione di donazioni e di disposizioni testamentarie è soggetta all'approvazione canonica.

L'amministrazione del patrimonio è regolata dai canoni del Libro V del Codice di Diritto Canonico.

Il rendiconto economico deve essere approvato ogni anno entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello rendicontato dall'Assemblea e presentato all'Ordinario Diocesano per essere vistato.

Durante la vita della Confraternita è vietata la distribuzione diretta o indiretta ai confrati o alle consorelle di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. Non potranno, inoltre, essere rimborsate spese non autorizzate e non comprovate con idonei documenti.

Articolo 17 – Estinzione della Confraternita

La Confraternita si estingue se legittimamente soppressa dall'Ordinario Diocesano.

In caso di estinzione il patrimonio sarà devoluto ad altro Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto indicato dall'Ordinario Diocesano.

Articolo 18 – Commissari

Nel caso in cui sia richiesto da speciali ragioni, l'Ordinario Diocesano può nominare, ai sensi del can. 318 § 1 del C.D.C., un Commissario che rappresenti in forma temporanea e transitoria la Confraternita, in sostituzione degli organi statutari, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Articolo 19 – Norme transitorie e finali

Con riferimento ai limiti di rielezione dei componenti del Consiglio Direttivo previsti dalle norme precedenti, si applicano solo a decorrere dalla prima elezione che ciascuna confraternita terrà successivamente all'entrata in vigore del presente Statuto.

Per quanto non previsto da questo Statuto, si rinvia alle norme canoniche e statali, in quanto applicabili agli enti ecclesiastici, alle delibere della CEI, ai provvedimenti dell'Ordinario Diocesano e della Confederazione delle Confraternite di Catania che abbiano avuto l'approvazione canonica.

IL CONSIGLIO DELLA CONFEDERAZIONE DELLE CONFRATERNITE DELL'ARCIDIOCESI DI CATANIA

Placido Laudani (Presidente)

Vincenzo Musumarra (Vice Presidente)

Antonio Cavallaro (Tesoriere)

Nicola Bascetta (Consigliere)

Giovanni Grasso (Consigliere)

Antonello Longo (Consigliere)

Luigi Strano (Consigliere)

Giovanni D'Agati (Segretario)

L'UFFICIO DI CURIA PER LE CONFRATERNITE DELL'ARCIDIOCESI DI CATANIA

Don Nuzio Schilito (Direttore)

